

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 55 del 12/06/2024

Struttura proponente: AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO		Proposta n. 1305 del 11/06/2024	
CODICE CRAM: DG.002.	Ob. Funz.:	CIG:	CUP:
Oggetto: vertenza Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale III di Roma c/A.R.S.I.A.L. Appello proposto dall'Agenzia dell'Entrate avverso la sentenza n. 12754/04/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma. Conferimento incarico legale			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
<i>Data 11/06/2024</i>	<i>Firma Annarita Aracri</i>
Responsabile P.O.	
<i>Data 11/06/2024</i>	<i>Firma Annarita Aracri</i>
Responsabile del procedimento	
<i>Data 11/06/2024</i>	<i>Firma Annarita Aracri</i>
Dirigente di AREA	
<i>Data 12/06/2024</i>	<i>Firma Giacomo Guastella</i>

Il Direttore Generale
Giacomo Guastella

OGGETTO: vertenza Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale III di Roma c/A.R.S.I.A.L. Appello proposto dall'Agenzia dell'Entrate avverso la sentenza n. 12754/04/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma. Conferimento incarico legale

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di A.R.S.I.A.L. al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 05 ottobre 2023, n. 642/RE, con la quale il Direttore Generale ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area Affari Legali e Gestione Contenzioso;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 A.R.S.I.A.L., approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- VISTA la sentenza n. 12754/04/23 con cui la Corte di Giustizia di primo grado, a seguito del ricorso proposto da A.R.S.I.A.L., accoglieva *"il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna l'Ufficio costituito alle spese del giudizio nella misura di € 800,00 oltre oneri accessori e rimborso del cut"*;
- VISTO il ricorso notificato in data 22.04.2024, con cui l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma Ufficio Territoriale di Roma IV -Collatino, in persona del Direttore pro-tempore, proponeva appello avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Roma avverso la sentenza n. 12754/04/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata il 26/10/2023, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"A fronte delle considerazioni svolte, lo scrivente Ufficio, come sopra rappresentato e difeso, e con ogni riserva di ulteriormente argomentare, provare e dedurre nei termini di legge, chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia: In via principale • riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata";

PREMESSO CHE

-A.R.S.I.A.L., con determinazione direttoriale n. 57/2023, conferiva l'incarico al legale interno per impugnazione dell'avviso di accertamento n.2015/3/004379/000/001/2019/007;

-veniva, pertanto, proposto ricorso con preventiva istanza di reclamo-mediazione, ai sensi art. 17-bis del D.lgs 546/92 e notificato all'Agenzia in data 05.10.2022, in quanto l'Agenzia delle Entrate invece di applicare l'imposta dell'1%, trattandosi di un bene strumentale per la diffusione dei prodotti enogastronomici della Regione Lazio, applicava una percentuale diversa (2%);

-tale avviso di accertamento riguardava il contratto registrato il 9/12/2015 al n. 4379 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale III - Ufficio Territoriale di Roma IV - Collatino, della durata di anni sei, identif. TJR15L00437900TK, per mancato versamento dell'imposta di registro (annualità 2019), per un importo complessivo pari ad € 6.762,35 di cui:

-€ 5.040,00 - A135 Locazioni imposta di registro;

-€ 1.512,00 - A 137 Locazioni sanzioni;

-€ 201,60 - A 138 Locazioni interessi;

-€ 8,75 - A 100 spese di notifica;

-L'Agenzia dell'Entrate notificava ad A.R.S.I.A.L. il diniego del reclamo e, pertanto, A.R.S.I.A.L. effettuava il deposito telematico in data 19.01. 2023 per la costituzione in giudizio, chiedendo anche la sospensione dell'avviso di accertamento di cui trattasi per i motivi indicati nel ricorso;

-la vertenza veniva iscritta a ruolo con numero di R.G. 1446/2023;

-nelle more del predetto giudizio instaurato, l'Agenzia dell'Entrate notificava ad A.R.S.I.A.L. anche la cartella di pagamento di pagamento n. 09720220184438763000, relativa all'avviso di accertamento, oggetto del giudizio sopra citato R.G. n. 1446/2023, costringendo A.R.S.I.A.L. ad impugnare anche la predetta cartella di pagamento con ricorso nella forma del reclamo- mediazione, ai sensi art. 17-bis del D.lgs 546/92. In tal caso l'Agenzia dell'Entrate riteneva corretta l'eccezione relativa alla tempistica della iscrizione a ruolo avvenuta nell'arco temporale dei 90 giorni in cui, considerato che il ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 15/03/004379 rientrava nell'istituto della mediazione, doveva essere sospesa la riscossione, e, pertanto, accoglieva il reclamo-mediazione avverso la cartella di pagamento n. 09720220184438763000 con conseguente cessazione della materia del contendere;

ATTESO che è necessario che A.R.S.I.A.L. si costituisca al fine di far confermare la sentenza n. 12754/04/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, favorevole alla stessa A.R.S.I.A.L.;

RILEVATO che occorre impugnarlo per le ragioni ampiamente e meglio indicate nell'atto di controdeduzioni;

RITENUTO opportuno avvalersi delle professionalità interna all'Agenzia, iscritta all'ordine degli avvocati di Roma, Albo speciale, avv. Annarita Aracri, già incaricata nel precedente grado di giudizio;

ATTESO che il corrispettivo dell'avvocato esterno, con riferimento al valore della vertenza, come da parametri medi di riferimento di cui al Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014, oltre spese ed oneri di legge dovuti, sarebbe quantificato in € 7.025,66, e con la decurtazione prevista dal Regolamento dell'Agenzia per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni ad A.R.S.I.A.L., è pari ad € 4.566,67;

RITENUTO, altresì, che con il suddetto incarico vi è un risparmio di spesa pari a complessivi € 4.566,67;

NON ACQUISITI dall'ANAC il codice CIG e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP, in quanto il conferimento è attribuito al legale interno;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento l'avv. Annarita Aracri;

SU PROPOSTA ed istruttoria dell' Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE la costituzione di A.R.S.I.A.L. nel giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Roma, a seguito dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma Ufficio Territoriale di Roma IV -Collatino avverso la sentenza n. 12754/04/23, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata il 26/10/2023, favorevole ad A.R.S.I.A.L.;

DI CONFERIRE l'incarico al legale interno, avv. Annarita Aracri, già incaricata in primo grado, dando atto che con il suddetto incarico vi è un risparmio di spesa pari a complessivi € 4.566,67.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
d.lgs. 33/2013	23				x			x
d.lgs. 33/2013	15	1-2		X			X	

